

Linee Guida per la concessione di patrocinii gratuiti da parte del Comites Polonia per iniziative di particolare interesse e rilievo per la comunità italiana in Polonia

Art. 1 (Finalità e definizioni)

1. Il presente documento disciplina le modalità per la concessione del patrocinio del Comites per iniziative di particolare interesse e rilievo per la comunità italiana in Polonia.
2. Per iniziative e manifestazioni di “particolare interesse” e qualificanti per la missione del Comites s’intendono quelle che, in coerenza con i principi e le finalità della Legge:
 - contribuiscono alla valorizzazione dell’azione del Comites nelle materie di competenza, in particolare nel campo culturale, scientifico, sociale, educativo, artistico, sportivo, ambientale ed economico, nell’ambito e a vantaggio della crescita e valorizzazione della comunità italiana in Polonia;
 - concorrono alla valorizzazione e al recupero delle tradizioni e tipicità italiane;
 - realizzano finalità in linea con gli obiettivi e i compiti del Comites o concernenti materie o ambiti di specifico interesse della stessa.
3. Per “patrocinio gratuito” si intende il riconoscimento con il quale il Comites esprime il proprio apprezzamento per un’iniziativa di particolare interesse per la collettività italiana in Polonia. La concessione del patrocinio gratuito comporta per il beneficiario la possibilità di fregiarsi del marchio del Comites e di diffondere notizie relative all’iniziativa tramite gli strumenti di comunicazione del Comites stesso, ma non determina alcuna assunzione di spesa a carico del Comites.

Art. 2 (Beneficiari)

1. Il patrocinio è concesso ad enti, istituzioni, fondazioni, nonché ad associazioni e comitati, istituiti o costituiti nelle forme consentite dalla legge, che non perseguano fini di lucro, aventi sede in Polonia e che operino sul territorio o, pur avendo sede fuori dal territorio della Repubblica di Polonia, propongano iniziative che contribuiscano a valorizzare l’identità, gli interessi, l’immagine e l’emancipazione della comunità italiana residente in campo nazionale o internazionale.
2. La concessione del patrocinio gratuito a società di persone o di capitali può essere concessa qualora l’evento proposto non abbia fini di lucro e sia in linea da quanto riportato in Art. 1/2.

Art. 3 (Tipologia delle iniziative)

1. Il patrocinio del Comites può avere ad oggetto unicamente iniziative senza scopo di lucro e che siano di particolare interesse e rilievo qualificanti per le funzioni e le attività del Comites.

2. Non sono ammesse richieste di patrocinio per:

- iniziative promozionali di carattere commerciale;
- iniziative promozionali di carattere finanziario;
- iniziative di carattere confessionale o religioso;
- iniziative non inerenti la sfera di interessi degli italiani in Polonia;
- iniziative di propaganda elettorale diretta;
- corsi di formazione o aggiornamento, se a scopo di lucro;
- convegni, congressi, e conferenze di categorie professionali, sindacali o di partito qualora abbiano esclusivamente carattere di interesse corporativo/propaganda elettorale e non riguardino la situazione e/o gli interessi degli italiani in Polonia.

3. Non sono ammesse a patrocinio le iniziative che costituiscono attività o eventi interni della vita di enti e associazioni.

Art. 4 (Modalità di presentazione della domanda)

1. I soggetti di cui all'Art. 2, nella persona del legale rappresentante, possono presentare domanda di patrocinio, utilizzando la modulistica messa a disposizione dal Comites, che deve pervenire alla Segreteria Comites, di norma almeno 10 giorni prima della data di svolgimento dell'iniziativa per cui si chiede il sostegno.

2. Il legale rappresentante, dichiara, utilizzando l'apposita modulistica disponibile anche online:

- a) i dati riguardanti il soggetto proponente, il tipo di iniziativa;
- b) le finalità, i tempi e i modi di realizzazione dell'iniziativa, nonché la sua coerenza con le previsioni dell'art. 1, comma 2;
- c) l'assenza di attività di carattere commerciale anche solo in via occasionale;
- d) il rispetto da parte del soggetto promotore dell'iniziativa della normativa vigente in materia di regolarità contributiva e sicurezza;
- e) l'assunzione di responsabilità verso terzi per fatti connessi all'iniziativa sollevando il Comites da ogni pretesa.

3. La dichiarazione di cui al comma 2 è accompagnata da copia dell'atto costitutivo o dello statuto vigente redatto nelle forme previste dalla legge, o, in caso di soggetti privi di personalità giuridica, di altro documento attestante le finalità perseguite ed il nominativo del legale rappresentante.

Qualora tale documentazione sia già in possesso dell'amministrazione e non siano intervenute modifiche, nella dichiarazione di cui al comma 2 devono essere indicati gli estremi della precedente richiesta. La documentazione potrà essere inviata anche on-line all'indirizzo di posta elettronica.

4. Gli enti pubblici territoriali, singoli o associati, sono esentati dalla presentazione della documentazione di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 2 e al comma 3.

5. In caso d'iniziativa editoriali, alla domanda deve essere allegata una copia del testo da pubblicare al quale il Comites si riserva la facoltà di apporre una propria prefazione, in caso di accoglimento della domanda.

6. Sono ammissibili le domande presentate, in qualità di legale rappresentanti del soggetto beneficiario, da membri del Comites, ma il membro deve astenersi dalla votazione di concessione patrocinio.

Art. 5 (Esame della domanda)

1. La segreteria del Comites verifica la completezza e la conformità della domanda pervenuta ai requisiti di cui all'articolo 4; accerta la completezza della documentazione allegata, concedendo per l'eventuale integrazione 10 (dieci) giorni decorsi inutilmente i quali la domanda è dichiarata irricevibile.

2. Le domande di patrocinio complete e conformi a norma del comma 1, sono sottoposte all'esame del Comites che delibera a maggioranza assoluta.

Art. 6 (Uso del marchio Comites)

1. La concessione del patrocinio gratuito comporta l'autorizzazione automatica all'uso del marchio Comites solo ed esclusivamente per l'iniziativa considerata, escluso qualunque altro utilizzo.

2. A seguito della concessione del patrocinio, il Presidente o persona da lui delegata invia al soggetto beneficiario il marchio Comites, con l'obbligo di apporlo in modo congruo alla dignità istituzionale; se il patrocinio si riferisce a una pubblicazione, il Presidente o persona da lui delegata invita il soggetto beneficiario ad inviare al Comites almeno tre copie dell'opera.

3. L'utilizzo indebito del marchio comporta, fatta salva ogni altra azione a tutela del marchio e dell'immagine del Comites: l'irricevibilità per un anno di successive istanze provenienti dallo stesso soggetto;

Art. 9 (Pubblicazione degli atti di concessione di patrocinio)

1. Gli atti di concessione e di revoca dei patrocini sono pubblicati, a cura della struttura competente, sul sito istituzionale secondo la disciplina vigente in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

In vigore in seguito a delibera del Comites Polonia del 28 settembre 2015.

Il Presidente
Alessandro Vanzi